

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3138

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**(BERLUSCONI)**

E DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(TREMONTI)**

Conversione in legge del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194,  
recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il  
contenimento della spesa pubblica

*Presentato al Senato della Repubblica il 6 settembre 2002  
e successivamente trasferito alla Camera dei deputati il 10 settembre 2002*

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il provvedimento di urgenza adottato consegue, da un lato, alle problematiche di avvio dell'atteso ciclo economico positivo, del quale si intravedono soltanto primi segnali, dall'altro, all'esigenza di riprendere in qualche modo uno stretto e rigoroso controllo degli andamenti di finanza pubblica, che scontano tuttora gli effetti negativi dell'ultimo periodo della passata legislatura.

D'altro canto, nelle linee di intervento richiamate dal Documento di programmazione economico-finanziaria, appare prioritaria l'esigenza di procedere ad ogni possibile azione di razionalizzazione delle procedure di spesa, che incidono notevolmente sulle inefficienze e sulle anomalie così frequenti nella gestione dei conti pubblici.

La necessità e l'urgenza dell'intervento discendono direttamente dall'immediatezza di operatività delle modifiche introdotte, che potrebbero comportare notevoli

riflessi positivi nell'ultimo scorcio dell'anno e negli esercizi futuri. Trattasi di un intervento a carattere strutturale, articolato come segue.

Il comma 1 dell'articolo 1 introduce una modifica all'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, inteso a rendere più cogente il precetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. In sostanza, ogni autorizzazione di spesa derivante da provvedimenti aventi forza di legge viene « plafonata » nella misura dell'onere previsto, che diviene quindi un tetto di spesa invalicabile; ciò al fine di evitare che, mediante successivi adeguamenti dell'onere a parametri o variabili, pur previsti dalla norma, si possa di fatto superare il vincolo costituzionale di copertura.

Pertanto, la norma dovrebbe assicurare, in primo luogo, un tempestivo segnale di allarme nel momento in cui il tetto di spesa prefissato potrebbe essere

superato; in secondo luogo, essa pone le basi per un rapido ricorso alla procedura già prevista dall'attuale comma 7 dell'articolo 11-ter della citata legge n. 468 del 1978, per l'adozione delle conseguenti iniziative legislative.

Il procedimento disposto affida il campanello di allarme alla Ragioneria generale dello Stato, quale organo tecnico del Ministero dell'economia e delle finanze, in materia di conti pubblici.

Per gli altri enti e/o organismi pubblici non territoriali, i rispettivi organi interni di revisione e controllo procedono agli adempimenti ed alle segnalazioni alla Ragioneria generale dello Stato.

Il comma 2 modifica il primo periodo del comma 7 dell'attuale articolo 11-ter della legge contabile (legge n. 468 del 1978), ponendo in capo al Ministro dell'economia e delle finanze, anche previa segnalazione del Ministro competente, l'onere di riferire tempestivamente al Parlamento per le conseguenti iniziative legislative in caso di debordi di spesa ovvero di inadeguati gettiti di entrate, anche nell'ipotesi che tali fenomeni stiano per verificarsi. In tale modo sarà possibile fronteggiare immediatamente situazioni di carenza finanziaria; ne consegue che, in attesa dell'approvazione dei relativi provvedimenti, le Amministrazioni interessate dovranno sospendere l'applicazione delle leggi carenti di copertura.

Il comma 3 soddisfa l'esigenza di dotare il Ministro dell'economia e delle finanze di uno strumento indispensabile per un efficace controllo della spesa, affidandogli, su proposta dell'organo tecnico già citato, la possibilità, sentito in conformità il Consiglio dei Ministri, di graduare, sulla base degli andamenti di finanza pubblica, la potenzialità di impegnare o di pagare le spese iscritte in bilancio, con eccezione delle spese aventi carattere obbligatorio.

Una sorta di rete di protezione consente di ampliare l'area delle spese escluse dalla predetta limitazione.

Il comma 4 rappresenta la possibilità di un simmetrico intervento del Ministro del-

l'economia e delle finanze, su parere del Ministro vigilante, nei confronti degli enti ed organismi pubblici non territoriali, dotati di autonomia di bilancio relativamente alle loro spese di funzionamento.

Il comma 5 modifica l'articolo 20 della citata legge n. 468 del 1978, configurando più rigorosamente il termine del 31 dicembre quale chiusura dell'esercizio finanziario, attraverso l'irricevibilità di eventuali atti d'impegno oltre tale data, ad eccezione di quelli derivanti da leggi pubblicate nel mese di dicembre.

Di più ampia portata è il comma 6 che sostituisce il secondo comma dell'articolo 36 della legge di contabilità generale dello Stato (regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440), riducendo ad un anno, oltre quello di iscrizione, il termine di conservazione delle disponibilità di conto capitale, facendo salvi per un ulteriore anno gli stanziamenti derivanti da leggi entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre. La norma comporterà un notevole riflesso sull'entità dei residui di stanziamento che saranno accertati alla chiusura dell'esercizio 2002, contribuendo da un lato al ridimensionamento dei residui passivi, dall'altro a sollecitare l'operatività delle Amministrazioni di spesa nell'utilizzo delle risorse disponibili.

Corollario del comma 6 è il comma 7 che riallinea ogni altra disposizione derogatoria del citato articolo 36 della legge di contabilità generale dello Stato.

In relazione alle straordinarie necessità che giustificano la proposizione del presente provvedimento d'urgenza, la disposizione di cui al comma 8 è mirata a concentrare l'attività delle Ragionerie provinciali dello Stato nei compiti esclusivi di controllo e di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Per tali finalità i predetti uffici vengono ricondotti alla piena responsabilità e dipendenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in attesa dei provvedimenti di riordino del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi della legge 6 luglio 2002, n. 137.

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,  
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE  
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Legge 5 agosto 1978, n. 468:

ART. 11-ter. *(Copertura finanziaria delle leggi)*. — *(Omissis)*.

7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verificano scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrate indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro del tesoro che riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.

ART. 20. *(Impegni)*. — *(Omissis)*.

Per gli impegni di spesa in conto capitale che prevedano opere od interventi ripartiti in più esercizi si applicano le disposizioni di cui al terzo comma del precedente articolo 18.

*(Omissis)*.

Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440:

ART. 36. *(Omissis)*.

Le somme stanziare per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione, salvo che non si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tal caso, il periodo di conservazione è protratto di un anno. Per le spese in annualità il periodo di conservazione decorre dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno.

*(Omissis)*.

Legge 27 dicembre 1997, n. 449:

ART. 54. (*Disposizioni in materia finanziaria e contabile*). — (*Omissis*).

16. Le spese del bilancio dello Stato relative a regolazioni contabili, a regolazioni debitorie mediante titoli di Stato e ad assegni alle categorie protette sono imputate alla competenza dell'esercizio in cui vengono disposti i relativi pagamenti. Le spese relative ad annualità o a limiti di impegno, da conservare in bilancio a decorrere dal 31 dicembre 1997 in attesa dell'inizio del periodo di ammortamento, sono eliminate dal conto dei residui per essere riscritte nella competenza degli esercizi terminali, in corrispondenza del relativo piano di ammortamento, sempreché l'impegno formale avvenga entro il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione in bilancio.

## DISEGNO DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6 settembre 2002 (\*)*

**Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure di carattere strutturale finalizzate a consentire l'immediata operatività di norme intese a rendere disponibili strumenti idonei ad assicurare un rigoroso controllo degli andamenti di finanza pubblica, nonché una razionalizzazione delle procedure di spesa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 settembre 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« 6-*bis*. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti degli oneri finanziari previsti nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, è comunicato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa, anche al fine dell'applicazione del disposto di cui al comma 7. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione della disposizione di cui al presente comma. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione gli organi interni di revisione e di controllo ». Per la legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, i limiti di spesa sono individuati nei rispettivi stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dello Stato, ai sensi della normativa di riferimento.

(\*) V. anche il successivo avviso di *ERRATA CORRIGE* pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 2002.

2. Il primo periodo del comma 7 dell'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative ».

3. Ai fini di un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, in presenza di uno scostamento rilevante dagli obiettivi, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, può disporre, con proprio decreto, sentito in conformità il Consiglio dei Ministri, la limitazione all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio dello Stato, entro limiti percentuali riferiti alle dotazioni di bilancio, con esclusione delle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, alle spese relative ad accordi internazionali, ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, alle annualità relative ai limiti di impegno decorrenti da esercizi precedenti e alle rate di ammortamento mutui. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati, può escludere altre spese dalla predetta limitazione.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro vigilante, può disporre, con il decreto di cui al medesimo comma, la riduzione delle spese di funzionamento degli enti e organismi pubblici non territoriali previste nei rispettivi bilanci. Gli organi interni di revisione e di controllo vigilano sull'applicazione di tale decreto, assicurando la congruità delle conseguenti variazioni di bilancio. Il maggiore avanzo derivante da tali riduzioni è reso indisponibile fino a diversa determinazione del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. All'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) all'ottavo comma le parole: « del precedente articolo 18 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 11-*quater*, comma 2 »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Chiuso col 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessuno impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali dello Stato per le spese decentrate si astengono dal ricevere atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli direttamente conseguenti all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nel mese di dicembre ».

6. Il secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Le somme stanziare per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali

residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre nell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione è protratto di un anno ».

7. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative che derogano all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Nell'articolo 54, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: « entro il terzo esercizio finanziario successivo » sono sostituite dalle seguenti: « entro l'esercizio finanziario successivo ».

8. In relazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, in attesa dei provvedimenti di revisione dell'assetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi della legge 6 luglio 2002, n. 137, e dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le Ragionerie provinciali dello Stato provvedono esclusivamente ai predetti compiti di controllo e di monitoraggio e dipendono organicamente e funzionalmente dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Ferma la competenza del capo del dipartimento provinciale del predetto Ministero in materia di dotazioni strumentali e logistiche, nonché di rapporti sindacali, le attività di promozione e di attuazione delle politiche di sviluppo e di coesione, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e le attività di competenza degli altri dipartimenti del Ministero sono svolte dagli altri uffici delle direzioni provinciali dei servizi vari, che dipendono funzionalmente dai predetti dipartimenti.

## ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 2002.

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del  
Consiglio dei Ministri.*

TREMONTI, *Ministro dell'econo-  
mia e delle finanze.*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI.

